

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 15 giugno 2022

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Cultura, scienza e istruzione (VII) COMUNICATO

**Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.
C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B, approvata in un testo unificato dalla
Camera e modificata dal Senato.
(Esame e rinvio).**

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

[Vittoria CASA](#), *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca l'avvio dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato, recante Istituzione del Sistema terziario di istruzione e formazione tecnologica superiore.

[Gabriele TOCCAFONDI](#) (IV), *relatore*, fa presente che la Commissione ritorna sul progetto di legge di riorganizzazione del sistema degli Istituti tecnici superiori (ITS) il cui esame, alla Camera, si era concluso il 20 luglio dello scorso anno. Il 25 maggio il Senato lo ha approvato con il nuovo titolo «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore» e con consistenti modifiche al testo, rispetto a quello licenziato in prima lettura dalla Camera. Ricorda, in estrema sintesi, che il progetto di legge in esame introduce la prima riforma legislativa organica degli Istituti tecnici superiori (ITS), sino a oggi disciplinati dal DPCM del 25 gennaio 2008.

Rammenta inoltre che questa riforma figura fra gli impegni previsti nel PNRR, che prevede la riforma del sistema con la Misura 4, Componente 1, e che una volta approvata rappresenterà per il settore istruzione la prima a vedere la luce: mi piace sottolineare l'importanza del fatto che questo avvenga con una legge di iniziativa parlamentare.

Passando poi al testo in esame, elenca le principali modifiche introdotte al Senato.

Gli ITS assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*).

L'accesso ai percorsi è rivolto a giovani e adulti che risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti: un diploma di scuola secondaria di secondo grado; ovvero un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge n. 144 del 1999, della durata di almeno 800 ore.

Il decreto ministeriale che individua le aree tecnologiche degli ITS va adottato previo parere delle commissioni competenti.

Nella provincia dove si vuole istituire un nuovo ITS, non devono essere presenti ITS *Academy* operanti nella medesima area tecnologica; eventuali deroghe possono essere stabilite d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata.

La scuola che può far parte della Fondazione non deve essere necessariamente un istituto tecnico o professionale, purché l'offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*.

La struttura formativa che fa parte della Fondazione può essere ubicata anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la fondazione.

Possono far parte della Fondazione non solo le università, ma anche le istituzioni AFAM o gli IRCCS.

Tra gli organi della fondazione è stato tolto il Segretario Generale.

Si possono attivare percorsi di sesto livello EQF esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro, che costituiscono almeno il 50 per cento dei docenti.

Stage aziendali e tirocini devono costituire almeno il 35 per cento del monte orario complessivo.

Il decreto ministeriale sugli standard minimi dovrà stabilire anche i requisiti, i presupposti e le modalità di revoca e va adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 120 giorni previo parere delle Commissioni competenti. Nel caso di revoca dell'accreditamento, va garantito il completamento dei percorsi formativi da parte degli studenti a cui manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso.

In attesa che le regioni si conformino, riconoscimento, accreditamento e revoca sono fatti dal Ministro dell'istruzione.

Le tabelle nazionali di corrispondenza per il riconoscimento dei CFU al fine del proseguimento degli studi nelle università sono adottate con DPCM, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

È stata introdotta la promozione di «Reti di coordinamento di settore e territoriali» per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni ITS *Academy* di regioni diverse.

È stato soppresso il Capo III che regolava il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per il quale resta ferma la disciplina attuale.

Il Comitato nazionale è sostituito dal Coordinamento nazionale che avrà compiti di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle fondazioni ITS *Academy*.

Le risorse non sono più assegnate alle fondazioni, ma alle regioni che le riversano alle fondazioni accreditate.

Una quota delle risorse premiali (che restano al 30 per cento del totale) è assegnata, fino al 5 per cento del loro ammontare complessivo, tenendo conto del numero di studentesse iscritte e di quelle diplomate. Un'ulteriore quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 10 per cento dell'ammontare complessivo, per la promozione e il sostegno dei campus multiregionali e multisettoriali.

L'anagrafe non è presso INDIRE, ma presso il Ministero dell'istruzione; è stato tolto il riferimento a INDIRE anche per quel che riguarda le banche dati, per le quali non è più garantito per legge l'accesso alle regioni.

Il monitoraggio non è realizzato da INDIRE, ma dal Ministero dell'istruzione, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca su cui ha la vigilanza (quindi anche Indire). Per i percorsi di sei semestri, il monitoraggio è realizzato dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca sui

quali i due dicasteri hanno la vigilanza.

Sono stati introdotti alcuni criteri che se soddisfatti consentono l'accREDITAMENTO automatico, ma temporaneo nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della legge

Per il primo triennio di applicazione sono previste alcune deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo per gli ITS *Academy* di nuova costituzione, nonché la gradualità nell'incremento dal 30 al 35 per cento del monte orario complessivo dedicato agli stage aziendali e ai tirocini formativi.

Passando a una descrizione più dettagliata delle modifiche introdotte, riferisce che l'articolo 1 dispone l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e ne disciplina i requisiti di accesso. Costituiscono parte integrante del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*). L'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore opera nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali, nonché dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, ed è finalizzata a promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e a rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei. Il comma 2 consente l'accesso ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS *Academy*, sulla base della programmazione regionale, ai giovani e agli adulti che risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti: un diploma di scuola secondaria di secondo grado; ovvero un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge n. 144 del 1999, della durata di almeno 800 ore.

L'articolo 2 definisce la missione degli ITS *Academy*. È stata inserita l'ulteriore finalità di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale, tecnologico e riconversione ecologica. Al comma 2, che indica come prioritaria la formazione professionalizzante di tecnici superiori, volta a soddisfare i fabbisogni formativi, rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera, è venuto meno il carattere transitorio (di durata quinquennale) dei fabbisogni formativi nonché il loro collegamento alla «realizzazione dei piani di intervento previsti dal PNRR».

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di identità degli ITS *Academy*. Al comma 1, che individua la caratterizzazione di ciascun ITS *Academy* nel riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, è stato aggiunto un secondo periodo dal Senato ai sensi del quale gli ITS *Academy* possono fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate con il suddetto decreto, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS *Academy* operanti nella medesima area. Eventuali deroghe possono essere stabilite d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Il comma 5, ampiamente modificato in Senato, introduce il principio secondo il quale ai singoli ITS *Academy* è consentito fare riferimento a più di un'area tecnologica, purché nella medesima regione non operino altri ITS *Academy* che fanno riferimento a quelle medesime aree nonché previa acquisizione dell'intesa con la Regione interessata. Il medesimo comma, a seguito delle modifiche introdotte al Senato, contempla la possibilità di deroga a tale principio. Nello specifico, dispone che, con decreto del Ministro dell'istruzione siano definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accREDITAMENTO, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e la Regione interessata, è possibile autorizzare un ITS *Academy* a fare riferimento a più di un'area tecnologica, anche qualora nella medesima Regione operino altri ITS *Academy* che fanno riferimento a quelle stesse aree (vale a dire in deroga alla condizione sopra

enunciata).

L'articolo 4 reca disposizioni relative al regime giuridico degli ITS *Academy*.

Il comma 2 indica il seguente *standard* organizzativo minimo dei soggetti fondatori delle fondazioni ITS:

almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia presso la quale ha sede la fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy* (lettera *a*). (Nel testo licenziato alla Camera in prima lettura si prevedeva la necessaria presenza di un istituto di scuola secondaria superiore appartenente all'ordine tecnico o professionale o di un istituto nel quale fossero attivi indirizzi di istruzione tecnica o professionale);

una struttura formativa accreditata dalla regione, situata anche in una provincia diversa da quella in cui ha sede la fondazione (lettera *b*). (Nel testo approvato in prima lettura, era invece richiesto che tale struttura formativa fosse situata nella medesima provincia in cui ha sede la fondazione);

una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS *Academy* in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma 1 (lettera *c*);

un'università o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), o un ente pubblico di ricerca operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy* (lettera *d*). (Rispetto al testo approvato alla Camera in prima lettura, il Senato ha inserito anche AFAM e IRCCS fra i soggetti fondatori contemplati dalla norma in esame).

Il comma 3 disciplina lo statuto delle fondazioni ITS *Academy*. A seguito di un'integrazione apportata in Senato, si prevede che siano stabilite nello Statuto anche le modalità di verifica dei requisiti di partecipazione, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo. Il comma 5 reca disposizioni in ordine al patrimonio delle fondazioni ITS *Academy* al cui incremento, in base ad una modifica introdotta al Senato, possono contribuire anche donazioni, lasciti, legati e altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche (comma 5, lettera *c*). Il comma 6, inserito dal Senato, introduce un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS *Academy* a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Il credito d'imposta è pari al 60 per cento delle somme erogate qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS *Academy* operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Le fondazioni ITS *Academy*, al netto delle erogazioni di cui al comma 5, lettera *c*), sono tenute a destinare le risorse di cui al comma in esame con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio per stage aziendali e tirocini formativi, nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati. Infine, il comma in esame provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma in esame nonché del comma 12 (in materia di anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale), quantificati in 0,8 milioni di

euro per l'anno 2022, 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, disponendo che ad essi si provveda mediante corrispondente riduzione del «Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. Ai sensi del comma 12, introdotto al Senato, spetta al direttore dell'Agenzia delle entrate definire, con proprio provvedimento, le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 6 e delle altre agevolazioni previste dall'articolo 4.

L'articolo 5 definisce gli *standard* minimi dei percorsi formativi. Per quanto riguarda i percorsi formativi di quinto livello, in forza delle modifiche introdotte al Senato, sono ora previste almeno 1.800 ore di formazione (mentre nel testo licenziato alla Camera si prevedevano almeno 1800/2000 ore). Quanto ai percorsi formativi di sesto livello, la disposizione introdotta al Senato consente di attivare i nuovi percorsi esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano). Il comma 2 prevede che, a conclusione dei percorsi formativi coloro che li hanno seguiti con profitto conseguano, rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate. Nel corso dell'esame in Senato, è stata modificata la denominazione del diploma conseguito: nel testo licenziato dalla Camera a conclusione di entrambi i percorsi veniva infatti previsto il rilascio del «diploma di tecnico superiore» ed è stata prevista la loro validità su tutto il territorio nazionale.

Al comma 4, che reca i criteri che costituiscono *standard* organizzativi minimi per i percorsi formativi degli ITS *Academy*, le modifiche introdotte al Senato riguardano il monte orario previsto per ciascun semestre: si stabilisce che l'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro di cui al successivo comma 5. Quanto agli *stage* aziendali e ai tirocini formativi, si prevede che essi debbano coprire almeno il 35 per cento del monte orario complessivo. Tale percentuale è stata elevata nel corso dell'esame in Senato (in prima lettura essa era pari al 30 per cento). Inoltre, le scansioni temporali dei percorsi formativi sono definite tenendo conto di quelle dell'anno accademico, mentre nel testo licenziato dalla Camera in prima lettura si prevedeva, invece, che i percorsi formativi «possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico». Il comma 5 dispone che nei percorsi formativi degli ITS *Academy* prestino la loro attività docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS *Academy*, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile (che disciplina il contratto d'opera). Al riguardo si specifica che i docenti sono reclutati almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, maturata per almeno 3 anni anziché per cinque, come nel testo approvato in prima lettura. L'ultimo periodo del comma 5, introdotto in Senato, contempla l'ipotesi del coinvolgimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, dei docenti delle istituzioni scolastiche nei percorsi formativi degli ITS *Academy*, a condizione che ciò sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente.

L'articolo 6, modificato in Senato, reca disciplina la verifica e la valutazione finali nonché la certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti. Le modifiche apportate riguardano la composizione delle commissioni d'esame che sono integrate anche con rappresentanti ed esperti delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e

coreutica.

L'articolo 7, modificato in Senato, definisce gli *standard* minimi per l'accreditamento degli ITS *Academy*. Il comma 1 dispone che siano stabiliti a livello nazionale i requisiti e gli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS *Academy* quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché i presupposti e le modalità per la revoca dell'accreditamento; dispone, inoltre, che i suddetti requisiti e *standard* minimi siano recepiti dalle regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, le quali possono introdurre eventuali criteri aggiuntivi. La determinazione dei requisiti e *standard* minimi nonché dei presupposti e delle modalità per la revoca dell'accreditamento sono demandati a un decreto del Ministro dell'istruzione, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione dello schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato. Il comma 5, introdotto dal Senato, dispone che, nell'ipotesi di revoca dell'accreditamento, le attività formative, qualora possibile, siano proseguite sino alla conclusione, al fine di garantire il completamento dei percorsi formativi agli studenti ai quali manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso. Il comma 6, anch'esso introdotto in Senato, qualifica le disposizioni dell'articolo in esame come principi fondamentali cui si conformano le regioni nell'accreditamento degli ITS *Academy*. Fino all'adozione delle discipline regionali per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS *Academy*, e relativa revoca, all'accreditamento degli ITS *Academy* ed eventuale revoca provvede il Ministero dell'istruzione sulla base dei requisiti e degli *standard* minimi, dei presupposti e delle modalità di revoca definiti con il decreto di cui sopra.

L'articolo 8 introduce disposizioni di raccordo tra gli ITS *Academy* e il sistema dell'università e della ricerca nonché le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Le modifiche introdotte al Senato riguardano, in particolare, il riconoscimento dei crediti formativi certificati. Si stabilisce che le tabelle nazionali di corrispondenza siano adottate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma in esame, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul quale devono esprimersi le competenti Commissioni di Camera e Senato.

L'articolo 9 introduce misure nazionali di sistema per l'orientamento. Il comma 2, introdotto dal Senato, prevede che il Ministero dell'istruzione promuova, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di «Reti di coordinamento di settore e territoriali» per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni ITS *Academy* di regioni diverse. Le reti di coordinamento si riuniscono almeno due volte l'anno e sono coordinate da un rappresentante del Ministero dell'istruzione. Il comma 3 affida al Comitato nazionale ITS *Academy* (in luogo del Coordinamento nazionale presente nel testo licenziato dalla Camera dei deputati in prima lettura) di cui al successivo articolo 10 l'individuazione di linee di azione nazionali orientate a promuovere, tra l'altro, attività di orientamento a partire dalla scuola secondaria di primo grado, favorendo l'equilibrio di genere nelle iscrizioni agli ITS *Academy* (lettera a)).

L'articolo 10 istituisce, presso il Ministero dell'istruzione, il Comitato nazionale ITS *Academy* e ne disciplina la composizione e le funzioni. Il comma 1 specifica che il Comitato nazionale ITS *Academy* concerne l'istruzione tecnologica superiore e ha compiti di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di

rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle fondazioni ITS. L'attività del Comitato è finalizzata a raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro. Il comma 2 individua dettagliatamente gli oggetti del potere di proposta del Comitato nazionale *ITS Academy*. Nello specifico, il Comitato propone: a) le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni; b) le direttrici per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, soprattutto nell'ottica del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore inclusione di genere; c) l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle figure professionali per ciascuna area, nonché le linee di sviluppo dell'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico-scientifica; d) la promozione di percorsi formativi degli *ITS Academy* in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire una omogenea presenza su tutto il territorio nazionale; e) criteri e modalità per la costituzione delle «Reti di coordinamento di settore e territoriali», nonché per la promozione di forme di raccordo tra *ITS Academy* e reti di innovazione a livello territoriale; f) programmi per la costituzione e lo sviluppo, d'intesa con le regioni interessate, di campus multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica e di campus multisettoriali tra *ITS Academy* di aree tecnologiche e ambiti diversi. Il comma 3 affida a decreti di attuazione la definizione dei provvedimenti negli ambiti in cui si esercita l'attività di proposta del Comitato, nonché negli ambiti oggetto delle linee di azione nazionali individuate dal Comitato. Nella definizione dei provvedimenti, i suddetti decreti devono tenere conto delle proposte del Comitato. Il comma 4 disciplina la composizione del Comitato per la parte riferita ai rappresentanti del Governo, prevedendo che i dodici membri siano indicati: uno dal Ministero dell'istruzione, con funzioni di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, uno dal Ministero del turismo, uno dal Ministero della cultura, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero dell'università e della ricerca, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno dal Ministero della transizione ecologica e uno dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 5 prevede che ai lavori del Comitato prendano parte, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione di cui al comma 8, rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni. Il comma 6 consente ai rappresentanti degli *ITS Academy* di prendere parte ai lavori del Comitato, senza diritto di voto. Il comma 7 dispone che il Comitato nazionale *ITS Academy* si avvalga della consulenza tecnica dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP). Il medesimo comma dispone altresì che all'attuazione dell'articolo in esame le amministrazioni pubbliche interessate provvedano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il comma 8 demanda la definizione delle modalità per la costituzione e la disciplina del funzionamento del Comitato a un decreto del Ministro dell'istruzione. Per la partecipazione alle attività del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 11, modificato dal Senato, disciplina il sistema di finanziamento istituendo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore con una dotazione pari a 48.355.436 euro a decorrere dall'anno 2022. Il Fondo finanzia prioritariamente: – la realizzazione dei percorsi negli *ITS Academy* accreditati; le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e

delle loro famiglie; l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione; le borse di studio per stage aziendali e tirocini formativi; le misure adottate per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. Ai sensi del comma 4, introdotto in Senato, è prevista la riserva di una quota del Fondo, non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo medesimo, per le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie e per l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione. Una ulteriore quota, non inferiore al 3 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo, è riservata alle borse di studio per stage aziendali e tirocini formativi. Il comma 5 dispone che le risorse del Fondo vengano utilizzate nell'ambito di un programma triennale definito con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi previo parere delle Commissioni parlamentari. Ad un distinto decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano è demandata la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del Fondo. Il medesimo decreto dovrà disciplinare i criteri di riparto tenendo conto del numero degli iscritti ai percorsi formativi e del numero di diplomati nel triennio precedente. Le risorse sono assegnate alle regioni che le riversano alle fondazioni che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'articolo 7 e siano incluse nei piani territoriali regionali. Le risorse sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, a titolo di quota premiale, tenendo conto: della percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione, coerente con il percorso formativo svolto, al termine dell'anno solare successivo a quello di conseguimento del diploma in relazione ai percorsi attivati con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento; dell'attivazione di percorsi di apprendimento duale. A sua volta, la suddetta quota premiale è assegnata: per una quota fino al 5 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse premiali, tenendo conto del numero di studentesse iscritte e di quelle diplomate; per una quota fino al 10 per cento, per la promozione e il sostegno dei *campus* multiregionali e multisettoriali e di forme di coordinamento e collaborazione tra fondazioni. Il comma 8 specifica che resta fermo per le regioni l'obbligo di cofinanziamento dei piani triennali di attività degli *ITS Academy*. Tale cofinanziamento deve essere quanto meno pari al 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziare. A tal fine, le regioni comunicano al Ministero dell'istruzione l'importo del cofinanziamento entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono.

L'articolo 12, modificato in Senato, prevede, al comma 1, l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell'Anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli *ITS*. Il comma 3 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame, si provvede nel limite di spesa a valere sulle risorse del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 11. Si precisa che a dette spese possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi degli *ITS Academy*.

L'articolo 13, modificato in Senato, dispone in materia di monitoraggio e valutazione, stabilendo che il sistema nazionale già previsto dall'articolo 14 del DPCM 25 gennaio 2008 sia realizzato dal Ministero dell'istruzione, che provvede all'attuazione di esso in conformità a quanto previsto dal progetto di legge in esame. A tal fine, il comma 1, primo periodo, fa rinvio a un decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Il medesimo comma 1 prevede che, nella realizzazione del suddetto sistema nazionale di monitoraggio e valutazione, il Ministero dell'istruzione si avvalga anche di enti pubblici di ricerca su cui ha la vigilanza. Rispetto al principio

delineato al primo periodo, il secondo periodo del medesimo comma 1 stabilisce che il sistema di monitoraggio e valutazione riferito ai percorsi formativi di sesto livello EQF degli ITS *Academy* è realizzato congiuntamente dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca. A tal fine si contempla la possibilità, per i richiamati dicasteri, di avvalersi di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore. Quanto alla definizione degli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli ITS *Academy*, nonché delle modalità per il loro periodico aggiornamento, essa è rimessa a un decreto del Ministro dell'istruzione. Tale provvedimento è adottato – con riferimento ai percorsi formativi di quinto livello EQF – secondo la procedura definita all'articolo 14, comma 6 (che include il parere del Ministro dell'università e della ricerca), ovvero, con riferimento ai percorsi formativi di sesto livello EQF, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca. All'attuazione delle disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione si provvede, per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione, a valere sulla dotazione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, in relazione all'avvalimento di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 14 reca disposizioni in materia di accreditamento temporaneo delle fondazioni ITS applicabili per i primi 12 mesi della fase transitoria, rinviando a un decreto del Ministro dell'istruzione la disciplina complessiva della fase medesima, di durata triennale. Le disposizioni disciplinano inoltre le deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo per gli ITS *Academy* di nuova costituzione, limitatamente al primo triennio successivo alla conclusione della fase transitoria nonché la gradualità nell'incremento dal 30 al 35 per cento del monte orario complessivo dedicato agli stage aziendali e ai tirocini formativi. Si introducono criteri per la ripartizione dei finanziamenti agli ITS per l'anno 2022 e si dispone che resti ferma la disciplina del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito dall'articolo 69 della legge n. 144 del 1999.

L'articolo 15 dispone che le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della legge nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

L'articolo 16 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

[Valentina APREA](#) (FI), dopo aver sottolineato che oggi si vive un momento importante perché ritorna alla Camera, dopo l'approvazione al Senato, un testo su cui la Commissione ha lavorato tanto e il cui impianto è rimasto inalterato, esprime la propria soddisfazione perché il lavoro di confronto e di intesa racchiuso nel voto unanime della Commissione ha avuto un peso importante nell'esame svolto dal Senato.

Ricorda quindi che, come segnalato recentemente anche dal Sole24ore, per l'attuazione di Industria 4.0 servono 70 mila specialisti, difficili da trovare, e che da qui al 2026, ci sarà bisogno di 30 mila esperti in scienze matematiche, informatiche, chimiche e fisiche, e di circa 40 mila tecnici informatici, telematici e delle comunicazioni.

Sottolinea che prima alla Camera e poi al Senato si è lavorato per l'istituzione, per la prima volta, di un canale terziario professionalizzante, non accademico, alla stregua dei percorsi europei, guardando alle principali sfide e linee di sviluppo economico attuali e del prossimo futuro, con particolare attenzione a quelle riguardanti la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica, la transizione digitale, le nuove tecnologie per il *Made in Italy*, compreso l'alto artigianato artistico, le nuove tecnologie della vita, i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro, le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo, le tecnologie dell'informazione, della

comunicazione e dei dati, l'edilizia. Ricorda che finora, solo alcune regioni, tra cui la Lombardia, hanno investito nella realizzazione di progetti pluriennali per l'orientamento di studenti e famiglie agli ITS e per coinvolgere dirigenti scolastici e docenti ottenendo un incremento di iscritti agli ITS in Lombardia pari del 140 per cento in 4 anni. Evidenzia che il 64,2 per cento degli iscritti appartiene ad istituti situati nel Nord d'Italia, mentre solo il 19,1 per cento al Centro e il 16,7 per cento nel Sud e nelle Isole.

Soffermandosi sulle innovazioni principali della proposta di legge, osserva che essa colma un *gap* del sistema formativo italiano relativo alla mancanza di una filiera dell'istruzione terziaria professionalizzante, centrata sulla specializzazione nelle tecnologie applicate, di carattere nazionale, accanto alle università e alle istituzioni dell'AFAM con un'offerta organica di percorsi formativi per il diploma terziario, di durata biennale e triennale, che le Accademie per l'istruzione tecnica superiore (ITS *Academy*) realizzeranno con il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali. Evidenzia che la proposta di legge rende più trasparente e comunicabile la missione degli ITS di formare giovani specializzati nelle tecnologie applicate alle filiere produttive e dei servizi che caratterizzano il mondo del lavoro e la società del XXI secolo dove la dimensione tecnologica è divenuta una dimensione ontologica dell'esistenza stessa delle persone e delle società, da considerare con la massima attenzione sotto il profilo culturale e formativo. Sottolinea che con la riforma vengono rifondati gli ITS assumendo la *vision* e il *concept* delle *Academy* aziendali come scuole d'impresa, impostate come «*learning organization*», dove i giovani possano crescere e apprendere con una visione organizzativa capace di adattarsi al cambiamento, di cui soprattutto le PMI, ossatura del sistema produttivo nazionale, hanno estrema necessità per innovare e competere. Per questo gli ITS sono stati ridenominati «Accademie per l'istruzione tecnologica superiore – ITS *Academy*». Rileva quindi che è stata modificata la *governance* delle Fondazioni ITS *Academy*, anche per rispondere meglio ai fabbisogni formativi delle imprese impegnate nell'innovazione dei processi produttivi e dei servizi e, più in generale, del mondo delle professioni ad elevata specializzazione tecnica e tecnologica. Segnala quindi che viene rafforzata e resa sistematica la collaborazione con le università nel rispetto delle diverse identità delle loro offerte formative; vengono resi stabili i finanziamenti dei percorsi ITS derivanti attualmente soprattutto dai bilanci regionali o dal Fondo Sociale Europeo (FSE); viene valorizzata la componente docente che proviene da imprese operanti nei settori tecnologici di riferimento; sono previsti percorsi di orientamento degli studenti delle scuole superiori e attività di *placement* per i giovani in uscita dagli ITS *Academy*, con particolare attenzione ai contratti di alto apprendistato e ricerca e ai contratti di apprendistato professionalizzante, d'intesa con le aziende interessate ad attivare percorsi di innovazione

Raccomanda quindi il rafforzamento delle dotazioni logistiche, strumentali e di personale degli ITS *Academy* che vanno dotati di laboratori tecnologicamente avanzati. Auspica inoltre una leale collaborazione tra Stato e regioni nella definizione dei provvedimenti attuativi della legge di riforma degli ITS *Academy*, con particolare attenzione al sistema di accreditamento nazionale, allo sviluppo di campus residenziali a carattere macroregionale, anche per favorire e sostenere la partecipazione di giovani capaci e meritevoli, appartenenti a categorie svantaggiate, soprattutto nel Mezzogiorno, al monitoraggio dell'attuazione della riforma. Conclude auspicando una tempestiva calendarizzazione del provvedimento in Assemblea.

[Serse SOVERINI](#) (PD), dopo aver ringraziato il relatore per il paziente lavoro ricognitivo, ringrazia tutti i colleghi che hanno contribuito a creare un clima di collaborazione e serenità. Evidenzia il sistema degli ITS non era facile da ridisegnare e

che la riforma era molto ambiziosa nella sua aspirazione di offrire nuove opportunità al futuro delle giovani generazioni. In questo senso la si potrebbe definire rivoluzionaria, perché ha davvero riformato il sistema di formazione creando finalmente un canale terziario della formazione professionalizzante. Sottolineando che la proposta è vincolata al PNRR nelle due direttrici della transizione digitale e dell'evoluzione *green*, osserva che sotto questo aspetto c'è ancora molto lavoro da fare. □ Aggiunge che gli ITS costituiscono un esperimento molto particolare, perché – come avviene forse solo nel settore dell'assistenza – si dà a un soggetto privato la possibilità di svolgere una funzione pubblica. Richiama quindi l'attenzione sul fatto che si sta parlando di conoscenza che non deve più essere associata solo agli altissimi profili scientifici. Conclude, sottolineando che è stata fatta un'operazione importante: è stata aperta una strada e ora va percorsa fino in fondo completando il lavoro e investendo tutte le risorse a disposizione.

[Paola FRASSINETTI](#) (FDI), dopo aver ricordato il contributo del suo gruppo alla riforma degli ITS, ricorda le difficoltà che il provvedimento ha incontrato, dopo essere stato approvato dalla Camera, per giungere al completamento del suo iter al Senato, probabilmente anche a causa degli ingenti finanziamenti che dovranno arrivare per la sua attuazione. Invita quindi i colleghi della Commissione a vigilare affinché non si travisi la natura delle Accademie.

[Vittoria CASA](#), *presidente*, ricordato che nell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 31 maggio scorso è stato convenuto di rinunciare al termine per la presentazione degli emendamenti, avverte che il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.